Statuto Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Proposte di modifica

Oggetto: Proposte di modifica dello Statuto AIAS, nella versione oggi in vigore, approvato dall'Assemblea dell'associazione in Roma, 4/10/2014.

Al fine di rendere maggiormente comprensibile il presente lavoro, lo stesso è strutturato in una tabella nella quale vengono riportati il testo originario, la proposta di modifica e i commenti a sostegno della proposta di modifica. Le modifiche al testo originario vengono indicate in rosso nella tabella proposta di modifica.

Testo in Vigore	Proposta di modifica	Commenti
Articolo 1 - Denominazione e Sede	Articolo 1 - Denominazione e	
	Sede	
L'associazione denominata		MODIFICA APPROVATA
"A.I.A.S Associazione	L'associazione denominata	
Italiana Avvocati dello Sport"	"Associazione Italiana Avvocati	
costituita con	dello Sport", fondata in Roma	
atto del 6 Settembre 2013, ha la sua sede istituzionale a Roma, Cap	atto costitutivo del 6 Settembre	
00153 alla Via Lungotevere		
Portuense, n. 158 e la sua sede	2013, ha sede istituzionale in	
organizzativa e legale in Nocera	Roma, e sede organizzativa e	
Inferiore (Sa), Cap 84014 alla Via	legale in Nocera Inferiore (Sa),	
Giovanni Pascoli n. 54.	Cap 84014 alla Via Giovanni	
Con delibera del Consiglio	Pascoli n. 54.	
Direttivo potrà essere mutato		
l'indirizzo della sede sociale.	La sede associativa è	
L'Associazione ha carattere	modificabile con delibera del	
volontario e non ha scopi di lucro.	Consiglio direttivo.	
La durata dell'Associazione è		
illimitata.		
I soci appartenenti ad ogni categoria ed i soggetti che		
rivestono cariche sociali non sono		
in alcun modo		
retribuiti per la loro attività e non		
partecipano ad alcuna		
redistribuzione di utili.		
Articolo 2 - Oggetto e Scopo	Articolo 2 - Oggetto e Scopo	
L'A.I.A.S., aperta all'adesione di	L'Associazione Italiana Avvocati	MODIFICA APPROVATA
avvocati e praticanti che siano in	dello Sport è un' associazione di	
possesso dei requisiti di cui al	rappresentanza e di categoria di	
presente Statuto, è un'	avvocati specializzati in diritto	
associazione di rappresentanza e	dello sport ed è aperta	
di categoria di avvocati	all'adesione di avvocati e	
specializzati in diritto dello sport, ha carattere volontario	praticanti che siano in possesso dei requisiti di cui al	
e opera sul territorio nazionale e	presente Statuto.	
internazionale.	Essa ha carattere volontario ed	
L'Associazione non ha scopo di	opera sul territorio nazionale e	
lucro. Durante la vita	internazionale.	
dell'associazione non potranno	L'Associazione non ha scopo di	1.Modifiche ed inserimento
essere distribuiti,	lucro. Durante la vita	quanto era previsto nel comma
anche in modo indiretto, avanzi di	dell'associazione non potranno	primo;
gestione, nonché fondi, riserve o	essere distribuiti,	
capitale.	anche in modo indiretto, avanzi	
L'Associazione ha lo scopo di:	di gestione, nonché fondi,	
	riserve o capitale.	

- Favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto dello sport con elevati standard professionali mediante l'approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia sul piano nazionale che internazionale;
- Operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli avvocati specializzati nel diritto dello sport e, più in generale, la professione legale;
- Operare per gli avvocati ed i praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla professione di questi ultimi;
- Promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione di giovani avvocati e praticanti, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni
- sia in Italia che all'estero, in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o Enti stranieri;
- Promuovere anche l'attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni professionali italiane e straniere nel campo del diritto dello sport;
- Agevolare la collaborazione tra gli avvocati che si dedicano, sia sul piano nazionale che internazionale, allo studio e alla pratica del diritto dello sport al fine di garantire a tutti la possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche stragiudiziale;
- Adoperarsi per specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto dello sport, nonché per costante verifica di la professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo;

L'Associazione ha per scopo, altresì, la valorizzazione del Le cariche associative previste nel presente statuto sono svolte gratuitamente e non prevedono forma alcuna di retribuzione. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di:

- Favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto dello sport con elevati standard professionali mediante l'approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia
- sul piano nazionale che internazionale;
- Operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli avvocati specializzati nel diritto dello sport
- e, più in generale, la professione legale;
- Operare per gli avvocati ed i praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla
- professione forense nell'ambito del diritto dello sport e delle materie ad esso connesse;
- Promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione di giovani avvocati e praticanti, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni
- sia in Italia che all'estero, in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la materia del diritto dello sport ovvero materie ad esso connesse:
- Promuovere anche l'attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni professionali italiane e straniere nel campo del diritto dello sport; - Agevolare la collaborazione tra gli avvocati specializzati, a livello nazionale ed internazionale, nel diritto dello
- sport;
 Adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto dello sport, nonché

2. Specificazione settore;

3. Specificazione settore;

4. Eliminazione riferimento a "al fine di garantire a tutti la possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche stragiudiziale";

patrimonio giuridico ed economico nella

materia sportiva, la professionalità dell'Avvocato esperto di diritto dello sport, nonché la qualità dei servizi che lo stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo dello sport e di proporre nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che procedurale.

Tale scopo verrà perseguito, tra l'altro:

- Favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico – sportive che si sviluppano attraverso l'incontro di studiosi ed operatori;
- In campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi,

intensificando i rapporti con esse, la dove già esistono, con l'obiettivo di creare una associazione degli Avvocati internazionale che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto.

- Organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla

diffusione dei valori dell'Associazione.

L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l'Associazione potrà comunque interloquire e collaborare

con organi istituzionali nazionali, europei ed internazionali, organismi, associazioni e confederazioni

sportive nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l'organizzazione delle

iniziative previste nello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e

logistico di soggetti e/o enti, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell'ottimizzazione per la costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo;

L'Associazione ha per scopo, altresì, la valorizzazione del patrimonio giuridico ed economico nella

materia sportiva, la professionalità dell'Avvocato esperto di diritto dello sport, nonché la qualità dei

servizi che lo stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo

dello sport e di proporre nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che procedurale.

Tale scopo verrà perseguito, tra l'altro:

 Favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico – sportive che si

sviluppano attraverso l'incontro di studiosi ed operatori;

- In campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi,

intensificando i rapporti con esse, laddove già esistono, con l'obiettivo di creare una associazione di

Avvocati o un network di associazioni con dimensioni internazionali che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto.

- Organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla

diffusione dei valori dell'Associazione.

L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l'Associazione potrà comunque interloquire e collaborare

con organi istituzionali nazionali, europei ed delle proprie risorse economiche. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle

stesse.

Tutte le suddette finalità saranno realizzate anche attraverso l'attività di un Comitato Scientifico, ai

sensi del successivo art. 18

internazionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l'organizzazione delle iniziative previste nello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e

logistico di soggetti e/o enti, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell'ottimizzazione

delle proprie risorse economiche.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate sopra ad eccezione di quelle ad esse di direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le suddette finalità vengono realizzate anche attraverso l'attività di un Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 18

Articolo 3 - Soci

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: fondatori, aderenti, sostenitori.

Sono soci fondatori e costituiscono il Consiglio Direttivo: Prof. Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore Civale, Dott. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. Giuseppe Candela.

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di "socio aderente", tutti coloro che abbiano

conseguito il titolo di avvocato mediante il superamento del relativo esame di stato o equipollente, ed i

praticanti iscritti ad uno degli albi o registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali siti in Italia.

Altresì, possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati di un paese Ue, stabili in Italia, nonché le

Società tra Professionisti composte da Avvocati, con iscrizione in apposita Sezione.

Articolo 3 - Soci

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: fondatori, aderenti, sostenitori.

Sono soci fondatori e membri perenni del Consiglio Direttivo: Prof. Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore

Civale, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. Giuseppe Candela.

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di "socio aderente", coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ed i

praticanti iscritti ad uno degli albi o registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

presso i Tribunali italiani.

Altresì, possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati abilitati all'esercizio della professione forense in un paese Ue, iscritti negli appositi registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Si definiscono "soci sostenitori" le persone fisiche e giuridiche che pur non possedendo i requisiti dei soci aderenti, contribuiscono, nelle modalità stabilite dal Regolamento di Gestione ed Organizzazione

AIAS che verrà successivamente approvato dal Consiglio Direttivo, al raggiungimento delle finalità associative. I membri rappresentanti dei soci sostenitori hanno il diritto a presenziare all'Assemblea,

pur senza il diritto di voto. Tuttavia, in casi di particolare rilevanza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea

possono decidere di avvalersi del c.d. "voto consultivo" da parte dei soci sostenitori.

Articolo 4 - Ammissione dei soci e requisiti

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e

devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando apposito modulo

predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile sul sito ufficiale dell'associazione

www.avvocatisport.it)

stesso allegando i documenti richiesti.

Il richiedente, che deve necessariamente possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve

dichiarare di condividere gli scopi statutari e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale ai fini dello svolgimento della professione di Avvocato.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'iscrizione decorre a

tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione, comunicata all'interessato a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata con la presso i Tribunali italiani, nonché le

Professionisti Società tra composte da Avvocati, iscrizione in apposita Sezione. Si definiscono "soci sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, che contribuiscono raggiungimento delle finalità associative. I soci sostenitori ovvero il proprio rappresentante caso in persone giuridiche hanno il diritto presenziare a all'Assemblea, senza diritto di voto. Tuttavia, in casi

l'Assemblea possono decidere di avvalersi del c.d. "voto consultivo" degli stessi.

rilevanza,

Direttivo

particolare

Consiglio

Articolo 4 - Ammissione dei soci e requisiti

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e

devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando apposito modulo

predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile sul sito ufficiale dell'associazione www.avvocatisport.it)

allegando i documenti richiesti. Il richiedente deve possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli scopi statutari e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti

dalla vigente legge professionale ai fini dello svolgimento della professione di Avvocato.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'iscrizione decorre a

tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione, comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

La <mark>decisione di rigetto della domanda è comunicata al</mark>

restituzione dei documenti	richiedente a mezzo posta	
presentati e non è	elettronica o posta elettronica	
impugnabile, ma non preclude la	certificata con la restituzione dei	
possibilità di presentare una	documenti presentati e non è	
nuova domanda.	impugnabile; il rigetto della	
	domanda non preclude la	
	possibilità di presentare una	
	nuova domanda.	
Articolo 5 Diritti dei soci	Articolo 5 Diritti dei soci	
Tutti i soci, in regola con il	I soci, in regola con il	MODIFICA APPROVATA
versamento della quota di	versamento della quota di	
iscrizione, possono partecipare	iscrizione, hanno diritto a	
alle assemblee	partecipare alle assemblee	
sociali e godono dell'elettorato	sociali e godono del diritto	
passivo e attivo.	all'elettorato passivo e attivo.	
Articolo 6 - Onorabilità dei soci	Articolo 6 - Onorabilità dei soci	
Unitamente ai requisiti	Unitamente ai requisiti	MODIFICA APPROVATA
professionali è richiesta ai soci,	professionali è richiesta ai soci,	
appartenenti a qualsiasi categoria,	appartenenti a qualsiasi	
l'osservanza	categoria, l'osservanza	
ed il mantenimento di un	ed il mantenimento di un	
comportamento consono alla veste	comportamento decoroso e	
assunta, decoroso e improntato al	improntato al rispetto	
rispetto	dei principi deontologici.	
dei principi deontologici.	Non possono assumere la carica	
Non possono assumere la carica di	di soci, e se già in carica	
soci, e se già in carica decadono,	decadono, coloro che si trovano	
coloro che si trovano nelle	nelle	
condizioni di cui all'art. 2382 c.c	condizioni di cui all'art. 2382 c.c	
(interdetti, inabilitati, falliti e	(interdetti, inabilitati, falliti e	
condannati a pena che comporta	condannati a pena che comporta	
l'interdizione dai pubblici uffici,	l'interdizione dai pubblici uffici,	
anche temporanea, o l'incapacità	anche temporanea, o	
ad esercitare uffici direttivi),	l'incapacità ad esercitare uffici	
nonché	direttivi), nonché	
coloro che siano stati o vengano	coloro che siano stati o vengano	
condannati con sentenza passata	condannati con sentenza	
in giudicato per reati non colposi,	passata in giudicato per reati	
specificamente previsti in apposito	non colposi,	
elenco esterno al presente Statuto	specificamente previsti in	
redatto dal Consiglio Direttivo e	apposito elenco esterno al	
rivisitato con cadenza annuale,	presente Statuto redatto dal	
considerati dal Direttivo stesso	Consiglio Direttivo e	
quali fatti preclusivi della	rivisitato con cadenza annuale.	
possibilità di	La decadenza, nei casi di cui al	
adesione all'Associazione.	comma precedente, costituisce	
La dichiarazione di detta	effetto automatico al verificarsi	
decadenza, che costituisce un	di una delle condizioni indicate	
semplice automatismo, è	ed è comunicata dal Consiglio	
comunicata alla prima	Direttivo al solo interessato	
Assemblea utile a seguito di	nelle modalità idonee a	
delibera decisoria del Consiglio	rispettare la privacy dello stesso.	
Direttivo ai sensi dell'art. 8.	Qualora il socio compia atti, in	
Qualora il socio compia atti, in	qualsiasi forma lesivi del buon	
qualsiasi forma lesivi del buon	nome dell'Associazione o che	
nome dell'Associazione, su	possano pregiudicare	
richiesta della	l'onorabilità e l'immagine	
maggioranza assoluta dei membri	dell'Associazione, su richiesta	
del Consiglio Direttivo,	del Consiglio Direttivo	
l'Assemblea può deliberare a	deliberata a maggioranza dei	
maggioranza	propri componenti, <mark>l'Assemblea</mark>	
	Straordinaria può deliberare a	
	pao acinciaie u	ı

qualificata dei 3/5 l'espulsione dall'Associazione, previo parere motivato e vincolante del Collegio dei Probiviri.	maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti, l'espulsione dall'Associazione, previo parere motivato del Collegio dei Probiviri.	
Articolo 7 – Quota di adesione La quota di adesione è stabilita ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.	Articolo 7 – Quota di adesione La quota di adesione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. L'iscrizione all'associazione ed il versamento della quota associativa è valida per l'anno solare.	MODIFICA APPROVATA
Articolo 8 - Decadenza dei soci I soci possono perdere la loro qualifica per dimissioni o decadenza. Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni. La decadenza da socio si verifica quando: - non sia versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Articolo 8 - Decadenza dei soci I soci perdono la loro qualifica in caso di dimissioni o decadenza. Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni. La decadenza da socio si verifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, nei seguenti casi:	MODIFICA APPROVATA

prescritto, la quota di iscrizione annuale e in

tal caso la decadenza opera di diritto;

- siano venuti meno i requisiti stabiliti dall'articolo 3 per poter essere soci;
- il socio incorra nelle previsioni di cui all'art. 6;
- siano venute in essere situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio

comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque

possano pregiudicare l'onorabilità dell'associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per

iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata r/r o posta elettronica certificata. Detta delibera

verrà successivamente comunicata all'Assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 6.

Il socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al collegio dei probiviri, ai

sensi del successivo articolo 20, comma 5, lettera a).

Il socio dichiarato decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

- mancato versamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, della quota di iscrizione annuale;
- perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma terzo;
- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque

possano pregiudicare l'onorabilità e l'immagine dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per

iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Detta delibera verrà successivamente comunicata all'Assemblea secondo previsioni di cui all'art. 6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 in merito alla deliberazione di esclusione in corrispondenza di atti del socio, reputati lesivi dell'onorabilità e dell'immagine dell'Associazione.

Il socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20, comma 5, lettera a).

La dichiarazione di decadenza non fa sorgere il diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Presidente Onorario;

il Collegio dei Probiviri;

il Tesoriere:

il Segretario Generale.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è cumulabile esclusivamente con la Presidenza Onoraria e con la carica di Tesoriere. Per tutte le altre cariche vige il divieto di cumulo.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Presidente Onorario:

il Collegio dei Probiviri;

il Tesoriere:

il Segretario Generale.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è cumulabile esclusivamente con la Presidenza Onoraria. Per tutte le altre cariche vige il principio del divieto di cumulo.

MODIFICA APPROVATA

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori ed i soci aderenti che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

All'Assemblea spetta di:

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;

eleggere il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura; eleggere 5 ulteriori membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

nominare i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'A.I.A.S. faccia parte, o designare propri candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse:

deliberare sulla proposta di espulsione di un socio;

deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni;

approvare il Regolamento di Gestione e Organizzazione redatto dal Consiglio Direttivo;

nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 10 -Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori ed i soci aderenti che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

La regolarità del socio nel versamento della quota associativa viene accertata il giorno antecedente all'adunanza assembleare.

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura;
- c) elegge 5 ulteriori membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4;
- d) nomina i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'A.I.A.S. faccia parte, o designare propri candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse:

- e) delibera sulla proposta di espulsione di un socio nei casi previsti dall'art. 6;
- f) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni;
- g) approva il Regolamento di Gestione e Organizzazione redatto dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione:

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea e validità

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, entro il 31 luglio di ogni anno.

Ogni cinque anni si procederà al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o richiesta indirizzata Presidente da parte di almeno un terzo dei soci. În via straordinaria, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20. L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai soci almeno 15 giorni prima a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax all'indirizzo indicato domanda di iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso. 7 La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa. L'Assemblea prima convocazione regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre dieci giorni da quella fissata per la prima

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea e validità

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, entro il 30 Settembre di ogni anno.

L'Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci.

straordinaria. In via l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20. L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai soci almeno 15 giorni **posta** prima a mezzo di elettronica ovvero a mezzo fax nella all'indirizzo indicato domanda di iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso. 7 La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa. L'Assemblea in prima convocazione regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione validamente costituita

Presidente dell'Associazione o, in Preside		
Generale, oppure in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un partecipante all'Assemblea nominato da questa a maggioranza. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; non è ammesso il voto per delega se non in rappresentanza delle società di Professionisti. Su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, l'Assemblea vota a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera con la import	mblea è presieduta dal ente dell'Associazione o, so di sua assenza, dal ario Generale, oppure in di assenza anche di altimo, dal membro più o del Consiglio Direttivo. cali delle riunioni sono dal Segretario Generale sociazione o, in caso di senza, da persona scelta esidente dell'Assemblea. mblea vota normalmente ata di mano; è ammesso il per delega, in sentanza di un solo o socio, espletato da altro in regola con il nento della quota attiva. isione del Presidente per	DIFICA APPROVATA

MODIFICA APPROVATA **Presidente** ha la legale

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall'Assemblea tra componenti del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale.

dell'Associazione. Il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il

rappresentanza

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo che presentano candidatura ai sensi del Regolamento Elettorale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli straordinaria atti di amministrazione. sia riguardi dei soci che dei terzi. In particolare, il **Presidente** esercita le funzioni attribuitegli presente statuto sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di sua assenza O di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo. organo politico e decisionale.

Il Consiglio, alla costituzione dell'Associazione, sarà composto da 5 membri, compreso il Presidente, che si identificano nei soci fondatori.

soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell'Associazione, salve le ipotesi di dimissioni o decadenza. Ulteriori 5 membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea, a rotazione, ogni 2 anni, secondo le modalità di cui al Regolamento di Gestione Organizzazione.

Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio, alla costituzione

dell'Associazione, si compone di membri, compreso Presidente, costituiti dai soci fondatori.

I soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta dell'Associazione. la durata salve le ipotesi di dimissioni o decadenza.

Ulteriori 5 membri del Consiglio **Direttivo** saranno eletti dall'Assemblea, a rotazione, ogni 4 anni, secondo le modalità di cui al Regolamento Elettorale. Consiglio Direttivo è presieduto dal **Presidente** dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio **Direttivo** facoltà ha

cooptazione, all'integrazione del consiglio stesso.

In alternativa, il Direttivo può convocare l'Assemblea per fare eleggere i consiglieri da sostituire. Il Consiglio Direttivo elegge, ogni 4 anni, al suo interno il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.

I soci fondatori indicano tra di essi all'unanimità il Presidente Onorario dell'Associazione. procedere, per cooptazione, all'integrazione del consiglio stesso.

In alternativa, il Direttivo può convocare l'Assemblea per fare eleggere i consiglieri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri membri secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.

Il Consiglio Direttivo indica tra di essi all'unanimità il Presidente Onorario dell'Associazione.

Articolo 15 - Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ed in particolare:

indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza dell'Associazione nel Regolamento di Gestione e Organizzazione dell'Associazione;

approva il Regolamento di Gestione e Organizzazione dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso; fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;

nomina il Segretario Generale dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri e tra i soci aderenti;

delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci;

delibera la decadenza dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20;

delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

Articolo 15 - Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e

ed in particolare:

- a) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza dell'Associazione nel Regolamento Elettorale;
- b) adotta circolari e regolamenti, con efficacia vincolante per i soci, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;
- d) nomina il Segretario Generale dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri e tra i soci aderenti;
- e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci;
- f) delibera la decadenza dei soci, sentito il Collegio

dà pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente:

amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;

può nominare Commissioni a sensi del successivo art. 18 per lo svolgimento di specifiche iniziative, scegliendone i componenti anche tra persone che non siano soci e determinarne poi lo scioglimento;

delibera la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria:

delibera la candidatura all'elezione del Consiglio dell'Ordine di soci sostenuti dall'Associazione;

stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea di ulteriori cinque membri che entreranno a far parte, unitamente ai soci Fondatori, del Consiglio Direttivo; nomina il Presidente del Comitato Scientifico.

- dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20;
- g) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente:
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economicofinanziario;
- j) nomina Commissioni a sensi del successivo art. 18 per lo svolgimento di specifiche iniziative, scegliendone i componenti anche tra persone che non siano soci e determinarne poi lo scioglimento;
- k) convoca l'assemblea in seduta straordinaria;
- l) delibera la candidatura all'elezione del Consiglio dell'Ordine di soci sostenuti dall'Associazione;
- m) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea di ulteriori cinque membri che entreranno a far parte, unitamente ai soci Fondatori, del Consiglio Direttivo;
- n) nomina i membri del Comitato Scientifico, composta da i presidenti e vice-presidenti delle Commissioni.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, almeno due volte l'anno e Articolo 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, almeno due volte l'anno e

comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Onorario, o in assenza di questi da un Consigliere nominato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente.

comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Onorario, o in assenza di questi da un Consigliere nominato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente.

Articolo 17 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di VicePresidente.

In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Assemblea, e conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l'attività di carattere amministrativo inerente funzionamento dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso.

Il Tesoriere effettua, su delega alla nomina da parte del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa)

Articolo 17 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di sua sostituzione. In tali casi assume pertanto la veste di VicePresidente.

In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. conserva relativi registri e svolge in genere, in conformità direttive del Presidente, tutta carattere l'attività di amministrativo inerente funzionamento

dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso.

Il Tesoriere effettua, su delega alla nomina da parte del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il

dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare compimento delle stesse soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i membri del Consiglio stesso.

caso di SUO certificato impedimento o in casi straordinari necessità e urgenza, Presidente è l'unico soggetto, in quanto esercente rappresentanza dell'Associazione, che può autonomamente, sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

dei predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Per singole operazioni specifiche, Consiglio **Direttivo** può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i membri del Consiglio stesso. certificato caso di

rendiconto delle entrate e delle

uscite dell'Associazione, effettua

le relative verifiche, controlla la

libri

contabili.

tenuta

In impedimento da parte tesoriere, o in casi straordinari di necessità e urgenza, **Presidente** autonomamente e sotto propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Articolo 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 5 personalità, scelte tra professionisti in materie giuridiche ed economiche, riconosciuta competenza autorevolezza.

componenti del Comitato Scientifico nominati sono dall'Assemblea dei soci e durano in carica a tempo indeterminato, salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto.

Comitato Scientifico, il cui presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, presiede a tutte le iniziative

dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

Articolo 18 Comitato Scientifico

Il Comitato **Scientifico** composto da i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni, tra professionisti scelti materie giuridiche economiche, di riconosciuta competenza e autorevolezza.

componenti del Comitato Scientifico, ed il suo Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 4 anni, salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto.

Comitato Scientifico. II presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

MODIFICA APPROVATA

Articolo 19 - Le Commissioni

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento costituire una o più Commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate tematiche o per l'organizzazione di specifici eventi o manifestazioni. La Commissione così costituita deve essere sempre presieduta da

Articolo 19 - Le Commissioni

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento costituire una o più Commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate tematiche o per specifici l'organizzazione di eventi o manifestazioni. La Commissione così costituita è

presieduta da un socio che

un membro del Direttivo che ne è il coordinatore e il responsabile. La Commissione deve riferire al direttivo sullo stato dei lavori, periodicamente e comunque ogni qualvolta ne sia richiesta dal direttivo e deve agire secondo quanto stabilito dal direttivo all'atto della sua costituzione.

La Commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo scioglimento venga deliberato dal direttivo. sottoponga la propria candidatura al Consiglio Direttivo, che svolge il ruolo di coordinatore e responsabile.

La Commissione deve riferire al direttivo sullo stato dei lavori, periodicamente e comunque ogni qualvolta ne sia richiesta dal direttivo e deve agire secondo quanto stabilito dal direttivo all'atto della sua costituzione.

La Commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo scioglimento venga deliberato dal direttivo.

Ai fini della organizzazione e costituzione delle Commissioni, il Consiglio Direttivo adotta un apposito Regolamento delle Commissioni di Lavoro.

Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 27, organo giurisdizionale dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e dura in carica cinque anni. La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne quella di Presidente Onorario e di Tesoriere.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito un Presidente. Il Collegio si riunisce di regola presso la sede dell'Associazione, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza della carica.

Al collegio compete:

decidere le impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal Consiglio Direttivo; dirimere tra gli iscritti, con decisione inappellabile, controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi;

Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 27, organo giurisdizionale dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri che permangono in carica 4 anni. La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne quella di Presidente Onorario.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito un Presidente. Il si Collegio riunisce preavviso di quindici giorni, motivi di particolare salvo urgenza, dietro convocazione presidente del suo 0, in mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza della carica.

Il Collegio dei Probiviri:

a) decide sulle impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal Consiglio Direttivo;

vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'autorevole interprete;

convocare l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente e, ove occorresse, anche in esito alla pronuncia di cui al successivo articolo 22.

- b) dirime tra gli iscritti le controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi, con decisione inappellabile;
- c) vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'autorevole interprete;
- d) decide sulle questioni attinenti la conformità allo statuto ed regolamenti degli atti o delibere del consiglio direttivo dell'assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi socio convoca l'Assemblea in di inerzia del caso Presidente e, ove occorresse, anche in esito alla pronuncia di cui al successivo articolo 22. Nel dirimere controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di violazioni gravi statutarie, annulla gli atti stessi.

In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del collegio revocare e l'assemblea. Nel caso di inerzia e in ipotesi di comprovata gravità il collegio può dichiarare decaduto il consiglio direttivo, convocando direttamente l'assemblea il rinnovo per delle cariche sociali.

e) Esprimere pareri vincolanti in merito alla espulsione di soci dall'Associazione, allorchè la decisione sia rimessa all'Assemblea.

Articolo 21 - Procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri

Nel caso di controversie di cui all'articolo 20, l'atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve pervenire al presidente del collegio nei venti giorni successivi alla comunicazione all'interessato dell'atto soggetto a gravame.

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.

A richiesta anche di una sola delle parti, il collegio potrà fissare una seduta per l'audizione personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso di almeno dieci giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso.

Qualora non venga trovata un'intesa in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il collegio dovrà pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi.

Articolo 21 - Procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri

Nel caso di controversie di cui all'articolo 20, l'atto contenente specifiche doglianze riguardo deve pervenire presidente del collegio, indirizzata presso sede giorni sociale. nei venti successivi alla comunicazione all'interessato dell'atto soggetto a gravame.

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.

A richiesta anche di una sola delle parti, il collegio potrà una fissare seduta l'audizione personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso almeno dieci giorni, termine di cui al comma precedente rimane sospeso.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il collegio dovrà pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi.

MODIFICA APPROVATA

Articolo 22 - Controversie sulla validità degli atti e delle delibere

Si procede con le stesse modalità di cui all'articolo 21 nei casi in cui si faccia questione sulla conformità allo statuto o comunque sulla regolarità di altri atti o delibere del direttivo o dell'assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi socio.

Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi.

Eliminato. Inserito parzialmente nell'art. 20

In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del collegio e revocare l'assemblea. Nel caso di inerzia e in ipotesi di comprovata gravità il collegio può dichiarare decaduto il consiglio direttivo, convocando direttamente l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 23- Il Presidente Onorario

Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario scegliendolo fra soggetti all'interno o all'esterno della Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore, e che non siano mai stati oggetto di pronunce da parte di organi giurisdizionali ai sensi dell'art. 6.

- Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe che egli possa adempiere proprio in virtù delle qualità possedute e che ne hanno determinato la nomina, oltre a eventuali incarichi di rappresentanza e di contatti con altri Enti.
- Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all'interno della Associazione, il rispetto dell'indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto.

Il Presidente Onorario rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci, eventuali contributi sovvenzioni da parte dello Stato, di organizzazioni nazionali internazionali, di privati e degli eventuali utili derivanti dalle

Articolo 22- Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario scegliendolo fra soggetti all'interno o all'esterno della Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe che egli possa adempiere proprio in virtù delle qualità possedute e che ne hanno determinato la nomina, oltre a eventuali incarichi di rappresentanza e di contatti con altri Enti.

Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all'interno della Associazione, il rispetto dell'indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto.

Il Presidente Onorario rimane in carica 4 anni.

Articolo 23 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono all'associazione qualsiasi titolo. da elargizione contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci, da eventuali contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di organizzazioni nazionali e internazionali, di privati e degli MODIFICA APPROVATA

iniziative poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 500,00 (Euro 100,00 per ogni socio fondatore).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei fondatori originari all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione:
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla titolo Associazione a di versamento al fondo di dotazione.

II versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, eventuali utili derivanti dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 500,00 (Euro 100,00 per ogni socio fondatore).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei fondatori originari all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione:
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, recesso esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di

non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.	versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.	
Articolo 25 - Scioglimento In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuato dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche.	Articolo 24 - Scioglimento In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuato dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche.	MODIFICA APPROVATA
Articolo 26 - Organizzazione Territoriale Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà costituire delle sezioni a livello regionale, provinciale, locale nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Con tale deliberà si provvederà a nominare i referenti delle sezioni costituite specificando che in nessun caso le organizzazioni territoriali possono intraprendere azioni in contrasto con il perseguimento delle finalità associative.	Territoriale Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può costituire delle articolazioni a livello regionale, prive di autonomia patrimoniale e giuridica, denominate Coordinamenti Regionali. Ciascun Coordinamento Regionale è composto almeno da un Coordinatore e due Vice-Coordinatori. La creazione di ciascun Coordinamento è rimessa alla valutazione ed alla decisione del Consiglio Direttivo, subordinatamente alla previa richiesta da parte dei soci promotori che dovrà avvenire secondo le modalità all'uopo prescritte dall'Associazione nello specifico Regolamento dei Coordinamenti Regionali. Il Regolamento dei Coordinamenti Regionali detta i requisiti per la costituzione del Coordinamento Regionale e prescrive le regole principali di funzionamento. Con propria delibera il Consiglio Direttivo procede ad approvare la costituzione del Coordinamento Regionale e nominare un Coordinatore e i Vice-Coordinatori, la durata dei	MODIFICA APPROVATA

		Γ
	quali è di due anni, eventualmente rinnovabili.	
	eventualmente rinnovabili.	
Articolo 27 - Entrata in vigore e	Articolo 26 - Entrata in vigore e	
norme applicabili	norme applicabili	MODIFICA APPROVATA
Il presente Statuto entra in vigore	Il presente Statuto entra in	
alla data della sua approvazione.	vigore alla data della sua	
and data della saa approvazione.	approvazione.	
In sede di prima elezione dei nuovi	FF- 5 . ADJOING	
Organi non trova applicazione	In sede di prima elezione dei	
alcuna ipotesi di non eleggibilità	nuovi Organi non trova	
immediata dei consiglieri del	applicazione alcuna ipotesi di	
direttivo in carica.	non eleggibilità immediata dei	
Per quanto non previsto dal	consiglieri del direttivo in carica.	
presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in		
materia. Tale Statuto costituisce	Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa	
parte integrante e sostanziale	riferimento ai Regolamenti	
dell'atto costitutivo in pari data	approvati dal Consiglio	
redatto.	Direttivo ed in caso di lacune	
	alle disposizioni di legge in	
	materia. Tale Statuto costituisce	
Statuto approvato	parte integrante e sostanziale	
all'unanimità dall'Assemblea	dell'atto costitutivo in pari data	
in occasione della riunione	redatto.	
tenutasi in Roma il 4/10/2014.		
4/10/2014.	Statuto approvato all'unanimità	
	dall'Assemblea in occasione	
	della riunione tenutasi in Roma	
	il//2016.	

Il Consiglio Direttivo all'adunanza del 3 Marzo 2016.